

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

7.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso del Polio di oliva e di sansa. (<i>Modificato dal Senato</i>)	49
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1862, concernente disposizioni per l'ammasso del risone. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	50
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1750, concernente modificazioni all'articolo 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e per la produzione vinicola.	52
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1686, concernente la concessione di contributi alle organizzazioni sindacali nazionali dell'agricoltura per lo svolgimento di corsi temporanei per contadini nell'esercizio finanziario 1939-XVII 1940-XVIII	53

La riunione comincia alle 10.45.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Costa, De Dominicis e Proserpio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* NANNINI).

PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto a S. E. Nannini che interviene per la prima volta alle riunioni della Commissione.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sansa. (Modificato dal Senato) (457-B)

PRESIDENTE fa presente che questo disegno di legge ritorna innanzi alla Commissione col seguente emendamento approvato dal Senato:

All'articolo 1 il 3° comma è sostituito dal seguente:

« La concessione ai privati di licenze di importazione di olio di oliva dall'estero, sia per l'importazione definitiva che per l'importazione temporanea, può essere accordata dal Ministero degli scambi e valute, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni ».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Comunica alla Commissione che in seguito a scambio di note tra il Ministero dell'agricoltura e foreste e quello delle corporazioni si è accettato il concetto propugnato dalla Commissione, di dare alla frase «sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni» soltanto il valore di comunicazione, per conoscenza, dei contingenti di oli da ammettere ad importazione temporanea e definitiva.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, concernente disposizioni per l'ammasso del risone. (481)

OLMO, *Relatore*, ricorda che fin dal 1934 con l'istituzione dell'Ente nazionale risi il Governo provvide alla tutela della produzione del riso che stava attraversando un momento di gravissima crisi, dovuta al precipitare del prezzo sul mercato mondiale. Si attuò allora un prezzo unico per tutti i produttori, nonostante la differenza fra il prezzo interno e quello estero, col rimborso di una certa quota che sovveniva tale differenza. L'Ente, che si può considerare come un notevole esperimento di autodisciplina dei produttori e nello stesso tempo di collaborazione corporativa, in otto anni di vita, ha completato la sua attrezzatura, affinato la sua organizzazione, si da potere costituire un esempio e dare degli utili suggerimenti.

Ogni anno l'Ente compila un completo catasto di tutte indistintamente le aziende risicole italiane, permettendo così di conoscere con esattezza la superficie coltivata e di avere un preventivo, sicuro controllo della produzione. Opera anche la misura dei magazzini e indica la produzione unitaria, ciò che, anche ai fini della fissazione del prezzo, serve per sgombrare il terreno da errati ottimismo, come qualche volta è avvenuto. Esso è quindi ottimamente attrezzato per le funzioni che gli verranno ora affidate.

Con la legge in esame, si intende coordinare l'ammasso del risone con quelli degli altri cereali, eccetto qualche particolarità inerente alla specifica produzione, poichè non bisogna dimenticare che il risone, a differenza di tutti gli altri cereali, non viene consumato tutto all'interno, ma per circa un terzo della sua produzione viene esportato.

Si stabilisce che tutto il risone prodotto nel Regno deve essere conferito all'ammasso per la vendita collettiva, e che l'ammasso è

gestito, a norma della legge 6 giugno 1938-XVI, n. 1008, dal settore della cerealicoltura che delega all'Ente nazionale risi le facoltà e funzioni relative alla raccolta, conservazione e vendita del prodotto e al finanziamento dell'ammasso.

Rileva che per la nuova funzione che verrà ad avere, è stato necessario modificare la composizione del Consiglio dell'Ente, e a ciò si provvede con l'articolo 1. L'ammasso poi è congegnato nello stesso modo degli ammassi del grano e degli altri cereali.

Conclude affermando che l'Ente nazionale risi, per la sua particolare efficienza amministrativa e per la sua attrezzatura, dà la certezza di potere raggiungere gli attesi risultati.

PRESIDENTE avverte che all'articolo 1 del Regio decreto-legge 11 agosto 1933-XI, n. 1183, il camerata Lai propone che nel testo dell'articolo 1 sub 2 alle parole «del Presidente del settore cerealicoltura della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura», siano sostituite le parole: «del Presidente, del vice Presidente del settore cerealicoltura», ecc.

Lo stesso camerata Lai propone inoltre che, nel seguito dell'articolo, alle parole: «di due rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura» si sostituiscano le parole: «di tre rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura».

AIMI rileva che la prima proposta del camerata Lai ha un serio fondamento, perchè l'Ente risi è stato riformato ispirandosi allo scopo di avere rigorosamente in esso una rappresentanza paritetica delle categorie. Ora se dell'Ente risi fa parte il Presidente del settore, essendo il settore rappresentato sia dal Presidente che dal Vice presidente nelle loro rispettive funzioni, l'uno di rappresentante degli agricoltori e l'altro di rappresentante dei lavoratori, va da sé che anche il vice presidente del settore cerealicolo debba fare parte dell'Ente risi.

MUZZARINI osserva che non bisogna prendere troppo alla lettera il concetto della pariteticità circa la rappresentanza delle due categorie, datori di lavoro e lavoratori. È da ritenere che nel settore vi sia sempre unità di idee, di intenti e di programmi.

PRESIDENTE ritiene che la proposta del camerata Lai si potrebbe parzialmente accogliere, aggiungendo all'articolo 1 sub 2, tra i componenti del Consiglio, il vice presidente del settore cerealicoltura, oppure aggiungendo un altro rappresentante - tre

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

invece di due — della Confederazione lavoratori dell'agricoltura. Non crede però opportuno che siano accolti entrambi gli emendamenti.

LAI rinuncia all'aggiunta delle parole: « del vice presidente ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 del decreto con la sostituzione alle parole: « di due rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura », delle parole: « di tre rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura ».

(È approvato).

CHIARI rileva che nell'ultimo comma dell'articolo 2 si dispone che l'apprezzamento delle caratteristiche dei risi conferiti all'ammasso sarà regolato secondo norme stabilite, d'accordo, fra il settore cerealicoltura e l'Ente nazionale risi, con l'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni. Gli industriali chiedono che questo apprezzamento delle caratteristiche sia fatto d'accordo tra il settore cerealicoltura, l'Ente nazionale risi e la Federazione nazionale fascista degli industriali mugnai, pastai, risieri e trebbiatori, e ciò per ragioni di equilibrio.

OLMO, *Relatore*, si dichiara contrario all'emendamento predetto, perchè quando si dice « settore della cerealicoltura d'accordo con l'Ente nazionale risi », si comprendono già tutte le categorie.

ALLEGRENI si associa alla proposta del Consigliere Chiari, osservando che il concetto che vale per la vendita del risone deve valere anche per le operazioni dell'ammasso.

OLMO, *Relatore*, fa presente che non bisogna preoccuparsi della questione della esportazione, perchè c'è un Ente che stabilisce le caratteristiche e in esso gli industriali sono rappresentati.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, prega il camerata Chiari di non insistere nel suo emendamento.

CHIARI non insiste, ma rimane del parere che la categoria da lui rappresentata non sia tutelata sufficientemente.

PRESIDENTE comunica che il camerata Lai ha proposto il seguente emendamento: al secondo comma dell'articolo 2 sostituire alle parole: « che delega all'Ente nazionale risi », le altre: « che anno per anno potrà delegare all'Ente nazionale risi ».

AIMI si associa a questa proposta ritenendo che la delega fatta anno per anno corrisponderebbe meglio ai criteri generali

del provvedimento, anzichè una delega permanente.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, chiede che il secondo comma dell'articolo 2 sia così formulato: « L'ammasso è gestito a norma della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, dal settore cerealicoltura citato all'articolo 1, che delega all'Ente nazionale risi con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le facoltà e funzioni relative alla raccolta, conservazione e vendita del prodotto ed al finanziamento dell'ammasso », e ciò perchè, come risulta chiaro, questa organizzazione dipende dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE osserva che dal momento che è il Ministero dell'agricoltura che dà l'autorizzazione, l'emendamento del camerata Lai non ha più ragione di essere.

ALLEGRENI fa presente che al terzo capoverso è detto che per le vendite l'Ente potrà valersi della Società anonima produttori risi. Ora poichè l'Ente risi delega a sua volta determinate funzioni alla predetta società, questa delega dovrebbe avvenire d'accordo con il settore, perchè anche il settore sappia quali sono le funzioni demandate. Propone quindi che si dica: « Per le vendite, l'Ente potrà valersi, previ accordi col settore della cerealicoltura, della Società anonima produttori risi (S. A. P. R. I.) ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 con i due emendamenti nei testi formulati dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e dal Consigliere Nazionale Allegreni.

(È approvato).

All'articolo 3 il camerata Lai ha proposto di sostituire nel secondo comma alle parole: « Tali quantità saranno determinate dall'Ente nazionale risi », le altre: « Tali quantità saranno determinate dal settore della cerealicoltura ».

LAI osserva che il suo emendamento trova la sua ragione di essere nell'opportunità di dare una funzione ai nuovi organismi economici che si sono creati.

OLMO, *Relatore*, si associa all'emendamento del camerata Lai, ma vorrebbe che esso fosse così formulato: « Tali quantità saranno determinate dal settore della cerealicoltura d'accordo con l'Ente nazionale risi ». Spiega che i quantitativi per le sementi e per il fabbisogno familiare ed aziendale sono esenti dal pagamento del diritto di contratto che serve all'esportazione ed all'amministrazione

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'Ente, il quale deve rispondere di queste funzioni.

PRESIDENTE. Non bisogna dimenticare che l'Ente nazionale risi è un mandatario, in quanto riceve il mandato o dal Ministero o dal settore, e che il settore non è un organo di parte, ma rappresenta tutti gli interessi.

OLMO, *Relatore*, non insiste nella sua proposta.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con l'emendamento del camerata Lai.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli da 4 a 12).

ALLEGRENI, all'articolo 13, secondo comma, propone il seguente emendamento: « Tale rendiconto dovrà essere trasmesso al settore, e non diventerà esecutivo se non abbia riportata l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ». Ciò è opportuno perchè il settore abbia notizia dei risultati finali della gestione sia dal punto di vista economico che dei quantitativi.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*, ritiene che sia più conveniente di aggiungere alla fine dell'articolo 13 le parole: « sentito il settore della cerealicoltura ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 13 con l'emendamento formulato dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 14 e 15 del decreto).

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1750, concernente modificazioni all'articolo 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e per la produzione vinicola. (476)

ADINOLFI, *Relatore*, ricorda che in base all'articolo 17 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, i prezzi delle materie vinose destinati alla distillazione debbono essere unici in tutto il Regno. L'esperienza ha dimostrato che mentre ciò può farsi senza difficoltà per il vino destinato alla distillazione, altrettanto non avviene per le vinaccie, i cui elementi sono variabili da zona a zona. Perciò i due enti interessati, e cioè l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ed

il Consorzio nazionale dei distillatori, d'accordo, hanno richiesto al Ministero dell'agricoltura che venga tolto l'obbligo del prezzo identico in tutto il Regno per le vinaccie. A ciò provvede il disegno di legge in esame, abrogando i commi secondo, quinto e sesto della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

FEROLDI fa voti perchè si modifichi la legge del 10 giugno 1937-XV, n. 1266, nel senso di escludere dalla parte di vino che va alla distillazione tutto il quantitativo che serve al consumo per il personale delle aziende. In base alle disposizioni attuali si avrebbe questo assurdo: che si deve mandare alla distillazione il vino proprio, per poi comprare fuori, a maggior prezzo, il vino da dare al proprio personale.

ORSOLINI CENCELLI si associa alla raccomandazione del Consigliere Feroldi, che è tanto più meritevole di accoglimento in quanto che, con la legge recante provvedimenti per la viticoltura, si agevolano dei vini di cattiva qualità, danneggiando i vini superiori. Segnala in proposito la discesa dei prezzi del vino, verificatasi in questi ultimi anni.

Aggiunge che le aziende dell'Italia Centro-Meridionale sono costrette a tenere un forte numero di operai e di salariati fissi a cui il datore di lavoro deve fornire il vino, e non bisogna metterle in condizione di mandare il proprio vino buono alla distillazione per dovere poi, per il personale, comprare del vino meno buono.

ADINOLFI, *Relatore*, premesso che non è questa la sede per discutere della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, ricorda al Consigliere Orsolini Cencelli che detta legge fu voluta, propugnata e sostenuta dalla Federazione dei Consorzi per la viticoltura, che è una emanazione diretta degli agricoltori.

Per sostenere i prezzi del vino, si volle che la superproduzione dovesse andare alla distillazione. Se in talune zone si sono verificate diminuzioni di prezzo, ciò è avvenuto per errori di valutazione di mercato da parte di taluni commercianti, ma la Federazione dei consorzi per la viticoltura col suo intervento ha subito restituito al mercato il suo equilibrio.

La legge del 1937-XV fu esaminata e discussa esaurientemente anche in sede di corporazione; e risponde alle finalità per cui fu predisposta, ma non si può pretendere che essa possa eliminare tutti gli inconvenienti: questo è compito delle organizzazioni sindacali e degli Enti collaterali che devono tutelare determinati interessi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FORNACIARI manifesta il suo dissenso su alcune osservazioni del camerata Orsolini Cencelli che si è certo riferito a talune zone particolari. Bisogna invece riferirsi anche alle altre. Nell'Emilia, per esempio, la produzione è stata nel 1939 abbondante ma di cattiva qualità. Il prelievo del 20 per cento è stato fatto per sostenere il mercato, e di esso i viticoltori risentono ora il beneficio.

PRESIDENTE avverte che tutte queste osservazioni non concernono il merito del disegno di legge in discussione.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1686, concernente la concessione di contributi alle organizzazioni sindacali nazionali dell'agricoltura per lo svolgimento di corsi temporanei per contadini nell'esercizio finanziario 1939-XVII-1940-XVIII. (477)

AIMI, *Relatore*, ricorda che i corsi temporanei per contadini che si svolgono a cura del Ministero dell'agricoltura, sono disciplinati dalla legge 16 giugno 1932-X, n. 826, modificata poi con altra legge del 1938, e che nella scorsa estate furono tempestivamente predisposti, in conformità di detta legge, i programmi dei corsi da svolgere nell'anno XVIII. Ma per lo scoppio della guerra in Europa, e per le misure di emergenza che dovette prendere l'Italia, col richiamo alle armi di parecchie classi, non è stato possibile attuare il piano d'insegnamento predisposto.

Allora il Ministero dell'agricoltura ha ritenuto necessario di ricorrere all'opera delle Confederazioni sindacali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, per preparare maestranze maschili non soggette a obblighi di servizi militari e anche maestranze femminili, queste ultime specialmente per quanto attiene alla mungitura. Col disegno di legge in esame si provvede alla concessione dei contributi necessari per istituire detti corsi.

Fa poi presente che si tratta di preparare per le operazioni di mungitura una maestranza di circa 10,000 donne, senza tener conto delle piccole aziende a carattere familiare, e di preparare anche circa 10,000 conduttori di macchine agricole. Assicura che

i risultati ottenuti fin qui sono notevoli e lo saranno di più in futuro, con l'apprestamento dei mezzi finanziari indispensabili al funzionamento dei corsi, mezzi che nella misura attuale non appaiono tuttavia sufficienti alla vastità dei compiti.

PRESIDENTE, comunica che il Consigliere nazionale De Dominicis ha presentato, a titolo di raccomandazione, il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto aggiungere: «utilizzando, quali istruttori di detti corsi — per la parte di loro specifica competenza — gli appartenenti ai Sindacati nazionali fascisti dei tecnici agricoli e dei veterinari, pur non essendo tali Sindacati inquadrati tra quelli dell'agricoltura».

AIMI si associa, ma ricorda che lo stesso Ministero dell'agricoltura, che regola l'istituzione e il funzionamento dei corsi professionali, richiede esplicitamente che i corsi si debbano svolgere con personale dipendente dagli Ispettorati provinciali.

MORETTI si associa anch'egli, ponendo in evidenza l'utilità di avere un personale istruito e specializzato per evitare danni e malattie all'apparato mammellare delle bestie. Comunica che i corsi di mungitura nella provincia di Cremona si sono già iniziati da alcuni mesi, con la partecipazione di due veterinari specializzati.

PRESIDENTE constata che la Commissione si associa alla raccomandazione del Camerata De Dominicis, perchè nello svolgimento dei corsi per contadini sia maggiormente utilizzata l'opera dei veterinari.

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

PRESIDENTE rileva che nelle ultime riunioni la Commissione è stata chiamata ad esaminare più che disegni di legge, conversioni in legge di decreti-legge. Non crede che ciò corrisponda ai criteri fondamentali della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, diretta proprio a por termine alla continua emanazione di decreti legge. (Approvazioni).

Poichè la Commissione dimostra di essere unanime in questa osservazione, ne darà comunicazione al Presidente della Camera, (Applausi).

La riunione termina alle 12.10.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sansa (*Modificato dal Senato*) (457).

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1627, recante disposizioni per l'ammasso obbligatorio dell'olio di oliva e di sansa, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 il 3° comma è sostituito dal seguente:

La concessione ai privati di licenze di importazione di olio di oliva dall'estero, sia per l'importazione definitiva che per l'importazione temporanea, può essere accordata dal Ministero degli scambi e valute, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni.

Allo stesso articolo 1, ultimo comma, le parole: chilogrammi 20, sono sostituite dalle altre: chilogrammi 40.

All'articolo 12, 2° comma, alle parole: entro quindici giorni, sono sostituite le altre: entro venti giorni.

Allo stesso articolo 12, in fine del 2° comma, è aggiunto il seguente periodo:

Qualora la consegna non venisse effettuata per causa della Sezione entro il termine predetto, l'acquirente s'intenderà sciolto dal suo impegno ed avrà diritto a ripetere l'importo versato per l'acquisto e le eventuali spese di trasporto.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, contenente disposizioni per l'ammasso del risone. (481)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1682, contenente disposizioni per l'ammasso del risone, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nella modificazione del testo dell'articolo 1 sub 2 del Regio decreto-legge 11 agosto 1933-XI, n. 1183, le parole: due rappresentanti della Confederazione Fascista Lavoratori dell'Agricoltura, sono sostituite dalle altre: tre rappresentanti della Confederazione Fascista Lavoratori dell'Agricoltura.

All'articolo 2, il 2° comma, è sostituito dal seguente:

L'ammasso è gestito a norma della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, dal settore cerealicoltura citato all'articolo 1 che delega all'Ente nazionale risi con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le facoltà e funzioni relative alla raccolta, conservazione e vendita del prodotto ed al finanziamento dell'ammasso.

Allo stesso articolo 2, il 4° comma, è sostituito dal seguente:

Per le vendite l'Ente potrà valersi, previ accordi col settore della cerealicoltura, della Società anonima produttori risi (S.A.P.R.I.).

All'articolo 3, 2° comma, le parole: dall'Ente nazionale risi, sono sostituite dalle altre: dal settore della cerealicoltura.

All'articolo 13, alla fine del 2° comma, sono aggiunte le parole: sentito il settore della cerealicoltura.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1750, concernente modificazioni all'articolo 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e per la produzione vinicola (476)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1750, concernente modificazioni all'articolo 17 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e per la produzione vinicola.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1686, concernente la concessione di contributi alle organizzazioni sindacali nazionali dell'agricoltura per lo svolgimento di corsi temporanei per contadini nell'esercizio finanziario 1939-XVII-1940-XVIII. (477)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1686, concernente la concessione di contributi alle organizzazioni sindacali nazionali dell'agricoltura per lo svolgimento di corsi temporanei per contadini nell'esercizio finanziario 1939-XVII-1940-XVIII.